

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N. 5 (NORME PER LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA)

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente disciplinare detta norme per l'attuazione della l.r. 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana).

Art. 2 (Istituzione del Registro dei gruppi di interesse accreditati)

1. E' istituito il Registro dei gruppi di interesse accreditati, organizzato per settori secondo le materie di competenza delle Commissioni consiliari permanenti ed istituzionali.
2. Il Registro è tenuto dal settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza.

Art. 3 (Presentazione delle richieste di accreditamento)

1. I gruppi interessati all'accreditamento, aventi i requisiti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 5/2002, presentano la relativa richiesta al Presidente del Consiglio regionale, usando l'apposito modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. I gruppi interessati debbono indicare il settore o i settori per i quali si richiede l'accreditamento, in rapporto con le proprie finalità sociali, nonché i soggetti incaricati a rappresentare il gruppo presso il Consiglio regionale a seguito dell'accreditamento.
3. Le domande devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli atti necessari ad individuare chi abbia la rappresentanza legale del gruppo.

Art. 4 (Istruttoria)

1. Entro 15 giorni dal ricevimento delle richieste, il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la completezza della documentazione e richiede al gruppo di interesse le integrazioni eventualmente necessarie.
2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza presenta, nella prima seduta utile dell'Ufficio di presidenza, i risultati dell'istruttoria con la proposta di accreditamento e l'indicazione dei settori per i quali opera l'accreditamento, o la proposta motivata di non accreditamento

Art. 5 (Accreditamento)

1. L'Ufficio di presidenza delibera l'iscrizione o la non iscrizione nel registro.
2. L'ufficio competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza comunica agli interessati la decisione dell'Ufficio di presidenza entro i 15 giorni successivi alla data di adozione dell'atto.
3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza è pubblicata sulla banca dati web degli atti del Consiglio.

Art. 6 (Soggetti accreditati automaticamente)

1. In deroga a quanto stabilito ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si intendono automaticamente accreditati, per tutti i settori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, i gruppi ammessi, direttamente o indirettamente, al tavolo di concertazione.
2. I gruppi di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a comunicare, su richiesta, i soggetti incaricati a rappresentarli presso il Consiglio regionale a seguito dell'accREDITAMENTO.

Art. 7 (Attività di controllo)

1. I soggetti accreditati sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio regionale di ogni variazione che possa incidere sui requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO.
2. Il settore competente in materia di assistenza all'Ufficio di presidenza verifica la permanenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO, procedendo annualmente ai necessari accertamenti per un campione pari al 10 per cento dei soggetti accreditati e relazionando all'Ufficio di presidenza circa l'esito delle verifiche.
3. In caso di cessazione dei requisiti, l'Ufficio di presidenza, sentiti gli interessati, provvede con propria deliberazione alla cancellazione dal registro.

Art. 8 (Proposte da parte dei soggetti accreditati)

1. I gruppi accreditati hanno la facoltà di presentare proposte relative ad argomenti di competenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte sono presentate al settore competente in materia di atti consiliari, che ne cura entro i successivi 5 giorni l'inoltro alle commissioni consiliari competenti se la proposta è relativa ad atti già all'esame delle commissioni stesse, ovvero a tutti i Gruppi consiliari nel caso opposto.
3. Per le proposte relative ad atti già all'esame delle commissioni, i gruppi accreditati hanno altresì la facoltà di chiedere di essere ascoltati dalle commissioni.

Art. 9 (Richieste di documenti e informazioni da parte dei soggetti accreditati)

1. I soggetti incaricati dai gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse o per chiarimenti relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso.
2. I gruppi accreditati possono accedere ai documenti inerenti l'iter degli atti all'esame del Consiglio regionale, con esclusione dei documenti riservati sulla base della vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

Art. 10 (Modalità per assistere alle sedute delle Commissioni)

1. I soggetti accreditati possono assistere alle sedute delle commissioni consiliari per via telematica, accedendo alla pagina del sito web del Consiglio regionale realizzata a tale scopo.
2. A tal fine, contestualmente all'invio della comunicazione dell'avvenuto accREDITAMENTO, saranno loro trasmessi il codice identificativo dell'utente e la password di accesso.
3. I soggetti accreditati sono tenuti alla riservatezza ed al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Art. 11 (Norme di comportamento e sanzioni)

1. Nei rapporti con i consiglieri regionali e con le strutture consiliari, i rappresentanti dei soggetti accreditati debbono attenersi alle norme di comportamento di cui all'articolo 4, comma 1 della legge.
2. In caso di violazione di tali norme l'Ufficio di presidenza si pronuncia in merito, sulla base delle segnalazioni ricevute, comminando le sanzioni correlate alla gravità delle stesse: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.
3. Le deliberazioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni della sospensione temporanea o della revoca dell'iscrizione, sono pubblicate sulla Banca dati web degli atti del Consiglio.

SCHEMA DI RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO (l.r.5/2002)

**Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, n. 2
50129 FIRENZE**

La/il _____, con sede legale in
_____ via _____, recapito
telefonico _____, e-mail
_____, sito web
_____ chiede di essere iscritta nel
registro dei soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la
trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana), nei settori
di seguito indicati (*barrare le caselle corrispondenti ai settori¹ d'interesse*):

1. Affari istituzionali, programmazione, bilancio
2. Sviluppo economico e rurale
3. Sanità e politiche sociali
4. Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture
5. Istruzione, formazione, beni e attività culturali
6. Politiche europee e relazioni istituzionali
7. Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana .

A tale fine allega la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo
- copia dello statuto
- atti relativi alla rappresentanza legale

Comunica che i soggetti incaricati per i rapporti con il Consiglio regionale sono:

Nome e cognome

Cellulare e indirizzo e-mail

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Si impegna ad attenersi alle disposizioni previste all'art. 4 "sanzioni" della l.r. 5/2002 ed al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai documenti allegati.

**Il legale rappresentante
(nome e cognome)**

¹ Si riporta l'elenco delle materie ricomprese in ciascun settore: **Prima Commissione** - Affari istituzionali, programmazione, bilancio; **Seconda Commissione** - Sviluppo economico e rurale; **Terza Commissione** - Sanità e politiche sociali; **Quarta Commissione** - Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture; **Quinta Commissione** - Istruzione, formazione, beni e attività culturali; **Commissione politiche europee e relazioni internazionali** e **Commissione istituzionale** Sostegno, valorizzazione e promozione delle aree interne della Toscana

INFORMATIVA soggetti accreditati l.r. 5/2002

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informo che:

- a) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono trattati ai fini dell'iscrizione nel registro dei soggetti accreditati disciplinato dalla legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana)
- b) i dati (limitatamente alla denominazione e all'indirizzo di posta elettronica) sono comunicati alle competenti commissioni consiliari e pubblicati in internet all'interno dell'elenco dei soggetti accreditati per le finalità previste dalla normativa in materia;
- c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto impedisce lo svolgimento della procedura di autorizzazione;
- d) i dati personali (denominazione, indirizzo, dati anagrafici dei rappresentanti) sono conservati presso l'ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza e ne vengono a conoscenza solo gli incaricati del trattamento assegnati al citato ufficio;
- e) rispetto al trattamento di dati suddetti potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679;
- f) il Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;
- g) il delegato dal titolare al trattamento dei dati è l'avv. Silvia Fantappiè, Segretario generale del Consiglio regionale.